

Comune di Salerno

Regolamento di Polizia Municipale

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1 le norme contenute o richiamate dal presente regolamento sono integrate dalle disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e dagli ordini dati dai funzionari comunali, dal personale di Polizia Municipale, dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Il termine Regolamento richiamato agli articoli del presente testo senza alcuna qualificazione indica il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3

Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare

- per bene comune si intende l'intero spazio urbano, che si articola in:
 - a) suolo di dominio pubblico, ovvero suolo di dominio privato gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge (compresi le gallerie, i portici e i relativi interpilastri), nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) parchi, giardini pubblici, verde pubblico in genere, arenili;
 - c) facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) impianti e strutture di uso comune, collocati sui beni comuni come indicati alle precedenti lettere a), b), c).
- per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme vigenti.
- per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite anche di carattere privato.

Art. 4

Concessioni e autorizzazioni

1. L'istanza per il rilascio di concessioni o autorizzazioni deve essere presentata in bollo se prescritto e deve essere corredata dalla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
2. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, quale documentazione debba correderla. Nelle ipotesi di concessione o autorizzazione non determinate in via generale, il responsabile del procedimento provvede a richiedere la documentazione necessaria nel caso specifico, concedendo congruo termine per la presentazione.

3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

4. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai titoli del presente regolamento hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

5. Le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale possono essere in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, revocate.

6. Le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta, i permessi, le licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

a) al titolare che non può cederli a terzi;

b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

c) con l'obbligo del destinatario del provvedimento di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del provvedimento rilasciato.

Art. 5

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al Corpo di Polizia Municipale; in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali e ad incaricati di Pubblico Servizio.

2. Il personale del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari comunali e delle ASL possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto

disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Il personale del Corpo di Polizia Municipale può, altresì, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti ad altri Corpi od Organi di Polizia.

4. Compito principale del Corpo di Polizia Municipale è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:

- a) esercizi commerciali;
- b) laboratori artigianali;
- c) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) mercati, chioschi o altre strutture commerciali mobili;
- e) vendite stagionali o itineranti;
- f) impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche e private;
- g) esercizi di altre attività economiche e non economiche;
- h) installazioni di impianti pubblicitari su suolo pubblico.
- i) attività edilizia pubblica e privata.

5. Nell'ambito di tale potestà, il personale di Polizia Municipale:

- a) esegue, nella fase istruttoria su richiesta dell'ufficio competente, accertamenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni comunali;
- b) effettua controlli in materia di esposizione e pubblicità dei prezzi al consumo e in ordine al rispetto degli orari stabiliti per le attività;
- c) vigila per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
- d) contesta le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;
- e) contesta le violazioni urbanistiche, edilizie, ambientali e di trasformazione del territorio in genere.

Art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. APPLICANDO IL DOPIO DEL MINIMO EDITTALE PALLA € 50,00. La Giunta Municipale, con propria deliberazione e nei limiti di cui sopra, provvederà a stabilire, commisurando e graduando, le sanzioni pecuniarie per le singole violazioni.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle norme vigenti.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il trasgressore dall'obbligo di porre fine, già all'atto della contestazione, alla condotta contraria alla disposizione violata.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni stabilite o alle prescrizioni specifiche richieste può comportare, oltre che la irrogazione della sanzione amministrativa, la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista per tale violazione, con le procedure per essa stabilite. Qualora la violazione si riferisca anche a norme del presente Regolamento si applica pure la sanzione prevista dallo stesso. In tal caso si applica la sanzione per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
6. Qualora alla violazione di norme del Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto alla rifusione di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

TITOLO II

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Sezione I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 7

Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature e gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare

intralcio o disturbo, costituire pericolo per sé o per gli altri, procurare danni a persone o cose;

g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti.

Art. 8

Attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico che si protrae è subordinato a relativa autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nei tempi prescritti dall'ufficio preposto;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o qualsiasi altra attività che procura stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato dall'alba e fino alle ore 22.00, al lavaggio di veicoli e simili su aree o spazi pubblici;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereci (lenzuola, federe, cuscini e materassi), stracci, tovaglie.

Art.9

Pulizia

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato nonché quotidianamente dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti in conseguenza dello svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

Art. 10

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada, ai veicoli destinati al trasporto merci all'interno del centro urbano sono consentite le operazioni di carico e scarico delle merci esclusivamente dalle ore 5.00 alle ore 7.45 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, purché effettuate con la massima cautela e senza turbare la quiete pubblica.

Sezione II –
Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Art. 11

Condomini

1. Nell'androne di tutti i fabbricati in cui è obbligatoria la costituzione del condominio, dovranno essere indicati, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nome, cognome e recapito dell'amministratore pro-tempore.
2. In ogni stabile, ove non sia obbligatoria la costituzione del condominio, dovrà, comunque, essere indicato con le modalità di cui al punto 1 il proprietario e/o il rappresentante del fabbricato in condominio.

Art. 12

Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono provvedere al mantenimento delle stesse in buono stato di conservazione.
2. La modifica delle tinte e delle tonalità va preventivamente concordata con il Settore Urbanistica del Comune che provvederà a redigere apposito verbale.
3. L'Amministrazione Comunale può, in ogni caso, ordinare – con provvedimento motivato – che si proceda al ripristino delle facciate provvedendo, in caso di inerzia in danno degli inadempienti.

Art.13

Decoro Urbano

1. Le Aziende erogatrici di pubblici servizi (gas, acqua, energia elettrica, rete telefonica, telematica, ecc.) nell'esecuzione di lavori per l'installazione di tubazioni, cavi, condotte od altro, sulle facciate dei fabbricati dovranno adottare metodi non invasivi per garantire il decoro degli stessi, e ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Per le installazioni di cui al punto n.1 da eseguirsi nel precincto del Centro Storico, così come delimitato dai Piani di recupero n. 1 e n.2, le Aziende dovranno munirsi di apposita autorizzazione, sentito il parere della locale Soprintendenza ai B.A.A.A.S..

Art.14

Insegne

1. L'apposizione di insegne, schermi, display, striscioni, cartelli indicatori, di qualsiasi forma, materiale, dimensioni, ai fini pubblicitari, professionali, industriali che a qualsiasi scopo voglia esporsi od affiggersi all'esterno di costruzioni o su aree libere è subordinata ad autorizzazione.
2. L'istruttoria propedeutica al rilascio delle autorizzazioni è rivolta a verificare la compatibilità ambientale e la sicurezza delle installazioni previste.
3. La posa in opera di quanto previsto al punto n.1 è regolamentata dall'art.71 del vigente regolamento edilizio.

Art. 15

Tende su facciate dei negozi e vetrine

La collocazione di tende e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) sono oggetto di

autorizzazione comunale, subordinata a verifica di sicurezza nonché di compatibilità delle installazioni con l'edificio e con l'ambiente circostante.

Art. 16

Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. Sono interdette al commercio su aree pubbliche le zone di particolare pregio e/o di particolare interesse, così come individuate dall'Amministrazione.
2. In tali zone, l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e/o artigianale, ovvero di altri prodotti nell'ambito di manifestazioni autorizzate, sempre che essa venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia acquisita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Sezione III

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 17

Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione, le attrezzature e l'arredo urbano ivi esistenti;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna stanziale e/o migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate a tale scopo;
- d) calpestare le aiuole e/o i siti erbosi.

Ulteriori divieti potranno – se necessario – essere introdotti di volta in volta con apposita ordinanza sindacale debitamente affissa in loco.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le norme del regolamento per la tutela di aree a verde ed alberate, approvato con Delibera Consiliare n. 61 del 9 ottobre 2000.

Art. 18

Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:

- a) attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
- b) attività di spettacolo viaggiante;

c) attività di animazione.

2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al punto 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al punto 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse a fine giornata e ricoverate in luoghi opportuni.

E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al punto 1.

3. Oltre a quanto previsto al punto 1 può consentirsi, laddove ne ricorrano le condizioni, la installazione di giostrine o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

4. In ogni caso la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, della Polizia Urbana. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedali.

5. L'Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

TITOLO III

Occupazione di aree e spazi pubblici

Sezione I - Disposizioni generali e specificazioni

Art. 19

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica, dell'ambiente urbano e della circolazione pedonale e veicolare, è vietato occupare in qualsiasi modo lo spazio urbano, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni di cui al punto 1 sono subordinate al parere degli organi tecnici comunali in materia di viabilità, igiene, sicurezza, quiete pubblica, salvaguardia ambientale e architettonica.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
4. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere revocata, anche ad horas, qualora sopravvengano condizioni in contrasto con le prescrizioni del Regolamento.
5. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce solo alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia.
6. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia e dalle disposizioni dello specifico regolamento comunale.
7. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo quando sia diversamente disposto da legge o da regolamento.

Art. 20

Specificazioni

1. Le occupazioni di qualsiasi natura di aree e spazi pubblici si distinguono in:
 - a) occasionali, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) temporanee, quando superino la durata complessiva di giorni dieci e abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico con eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) stagionali, quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono ogni anno;
 - d) annuali, quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
4. Per particolari utilizzazioni è facoltà dell'Amministrazione chiedere apposita polizza fideiussoria e/o assicurativa al fine di garantirsi da eventuali danni e/o inadempienze, anche riferite alla pulizia dell'area occupata.

Sezione II

Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Art. 21

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali richiede occupazione con strutture ed impianti di aree o spazi pubblici è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
3. L'istanza deve essere presentata almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare inquinamento acustico.
5. Tutte le manifestazioni che prevedono una prolungata presenza di partecipanti o di visitatori devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
6. L'autorizzazione per l'occupazione è subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati, nonché per la eventuale mancata pulizia dell'area. L'ammontare della garanzia è determinato, di volta in volta, dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il

deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestatati a garanzia sono svincolati dopo la verifica, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è disciplinata da specifico regolamento.

Art. 22

Occupazioni per spettacoli viaggianti

1.L'occupazione di suolo pubblico per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo su specifica autorizzazione.

2.La durata delle autorizzazioni per gli spettacoli viaggianti è temporanea.

3.In presenza di più richieste per l'occupazione di aree pubbliche l'aggiudicazione avviene in base al criterio cronologico di presentazione delle istanze e nel caso dei circhi, a parità di categoria. In caso di impedimento o di ingiustificata inosservanza di prescrizioni comunali da parte del soggetto autorizzato, il provvedimento viene revocato e l'area è aggiudicata in base alla graduatoria determinata dall'ordine cronologico delle domande e, nel caso dei circhi, a parità di categoria.

4.L'autorizzazione per l'occupazione di aree ai Circhi equestri soggiace a particolare disciplina. In carenza della classificazione dei circhi, il Comune distingue gli stessi in base alla misura dell'asse del tendone, che è autocertificata, in:

- a) circhi di prima categoria, aventi un numero di posti superiore a 2000 e tendone con l'asse superiore a 44 metri;
- b) circhi di seconda categoria, aventi da 1000 a 2000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;
- c) circhi di terza categoria, aventi da 600 a 1000 posti ed asse del tendone da 35 a 43 metri;
- d) circhi di quarta categoria, aventi da 350 a 600 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;

e) circhi di quinta categoria, aventi da 100 a 350 posti ed asse del tendone da 20 a 30 metri.

5. Per il periodo delle festività natalizie e pasquali è consentita una installazione di circhi su area comunale ed una su area privata.

I proprietari di aree private utilizzabili per spettacoli viaggianti possono presentare domanda ai competenti uffici per il periodo natalizio e pasquale rispettivamente durante la prima decade di ottobre e durante la prima decade di febbraio. Nel caso di più istanze, varrà l'ordine cronologico e la categoria.

6. Le aree private sono concedibili compatibilmente con esigenze igieniche, ambientali, urbanistiche e di viabilità.

7. Nei periodi dell'anno non precedentemente specificati, l'assegnazione delle aree comunali avviene in base all'ordine cronologico delle domande da presentarsi durante il mese precedente la data di inizio dell'attività e nel caso di circhi anche in base alla categoria.

8. Agli esercenti dei circhi è imposto il versamento di una cauzione, da restituirsi, su nulla osta dei competenti Uffici, al termine della concessione stessa, a garanzia della ottenuta concessione e dell'integrità del suolo.

9. Le singole autorizzazioni per l'occupazione di aree per l'installazione dei circhi hanno la durata massima di tre mesi senza possibilità di proroga, trascorsi i quali l'area deve rimanere sgombera per almeno quindici giorni. In caso di inottemperanza delle prescrizioni previste, il Comune può non accordare l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.

10. L'occupazione delle aree per le altre attrazioni dello spettacolo viaggiante a carattere temporaneo può avere durata massima di un anno ed è suscettibile di rinnovo con priorità rispetto alle richieste relative alla medesima area soltanto per il primo rinnovo, in attesa che vengano individuate apposite aree onde consentire occupazioni a carattere permanente.

Art. 23

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, di pubblici esercizi ed artigianali in locali con prospetto sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere autorizzata l'occupazione di suolo pubblico con arredi mobili (vasi ornamentali, fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al punto 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art. 24

Occupazioni con strutture pubblicitarie

Le strutture a supporto dei mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo e/o dimensione, possono essere collocate su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, previa autorizzazione, nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada e dagli indirizzi comunali sulla pubblicità e sui diritti relativi alle pubbliche affissioni.

Art. 25

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla sezione di Polizia Urbana e al competente ufficio comunale allorquando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico.
2. La comunicazione di cui al punto 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data almeno sette giorni prima, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo posta elettronica, telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Qualora l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, è necessario osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Le medesime prescrizioni vanno osservate in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi valgono le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 26

Occupazioni per traslochi

1. Chiunque, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare, almeno sette giorni prima, istanza in duplice copia indicando il luogo e il periodo di occupazione, al Corpo di Polizia Municipale.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente identificata e segnalata.

Art. 27

Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal regolamento è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. La installazione di monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è subordinata ad autorizzazione del Sindaco, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo ed assunto il parere della competente Commissione Consiliare. Pertanto devono essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro eventualmente richiesto.

Art. 28

Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per

comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2.L'autorizzazione deve essere richiesta almeno tre giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. In presenza di più domande valutata la possibilità di coesistenza, solo laddove la stessa non risulti possibile, procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. L'autorizzazione di cui ai punti precedenti è rilasciata a titolo gratuito.

Sezione III
Disposizioni particolari

Art. 29

Occupazioni per temporanea esposizione

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni dieci e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

Art. 30

Occupazioni per esposizione di merci

E' fatto divieto assoluto di installare qualsiasi forma di struttura mobile o fissa e l'esposizione di prodotti nelle aree prospicienti gli esercizi commerciali, in conformità all'ordinanza sindacale del 21 gennaio 1991.

Art. 31

Mestieri girovaghi

L'esercizio dei mestieri girovaghi è gratuito ma soggetto ad autorizzazione. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore e cantante è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia.

TITOLO IV

Tutela della quiete pubblica e privata

Art.32

Ambiente. Inquinamento acustico

In conformità ed in coerenza con le vigenti disposizioni normative in materia di inquinamento acustico e le prescrizioni dettate dal regolamento comunale sull'inquinamento elettromagnetico e dal Piano di zonizzazione acustica approvato con Delibera Consiliare n. 82 del 2000, le norme del presente Titolo sono emanate per la tutela della quiete pubblica e privata.

Art. 33

Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'attività commerciale, un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Il Corpo di Polizia Municipale, i Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori o riduca l'orario di lavoro.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta della Polizia Municipale, dei Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, vieta l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell' incomodo.
4. E' vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comporti l'uso di macchine azionate a motore, fatte salve le macchine per ufficio e le attrezzature medico sanitarie.

Art. 34

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas o vapori nocivi alla pubblica salute ovvero nauseanti per la comunità.
2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme in materia di inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare tutti i provvedimenti che le situazioni contingenti richiedano, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidività ed inosservanza, disponendo, su parere del competente Ufficio Sanitario, la sospensione dell'attività.

Art. 35

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi o svago leciti devono assicurare il rispetto delle prescrizioni sui requisiti acustici e sulle sorgenti sonore del D.P.C.M. 16.04.99 n. 215 nei locali nei quali si svolge l'attività.
2. Gli utenti di apparecchi radiofonici, radiotelevisivi, audioriproduttori, juke-box, strumenti e complessi musicali, e quant'altro produca musica o rumore nei pubblici esercizi, circoli, pub ed assimilabili, e nelle private abitazioni ed in qualsiasi altro luogo, sono obbligati a regolare l'emissione di fonte rumorosa entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.
3. I soggetti di cui ai precedenti punti sono tenuti al rispetto degli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

4. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 36

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie. Suonatori ambulanti

Sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie, nelle piazze e nei pubblici locali, tanto di giorno che di notte.

I suonatori ambulanti, anche se autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme ed ospedali. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 30 minuti, né successivamente a meno di 250 metri dal sito precedente.

Art. 37

Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni del Titolo IV del regolamento, nonché quanto previsto dal D.P.R. 4.4.2001 n.235 recante semplificazione del procedimento del rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati

TITOLO V

Mantenimento, protezione e tutela degli animali

Art. 38

Tutela degli animali domestici

In coerenza con le norme che tutelano la protezione degli animali è fatto divieto:

- a) molestare gli animali domestici, anche randagi e provocare loro danno o sofferenza;
- b) abbandonare animali domestici;
- c) condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo;
- d) condurre cani senza guinzaglio;
- e) imbrattare spazi ed aree pubbliche e/o di uso pubblico con deiezioni di animali. I proprietari devono munirsi di attrezzature idonee e provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

Art. 39

Tutela degli animali nei circhi

1. Prima che l'impresa inizi la propria attività deve produrre il nulla osta rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale dell'ultimo Comune di provenienza.
2. L'Amministrazione Comunale, tramite i competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, può sottoporre persone, animali e attrezzature a un controllo sanitario diretto ad accertare che sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione prescritta ai sensi delle disposizioni vigenti. In caso di accertate violazioni l'autorizzazione può

non essere concessa o sospesa, fatta salva l'applicabilità di ulteriori sanzioni previste dalla legge.

3. L'impresa circense deve produrre valida documentazione attestante la stipulazione di contratto per lo smaltimento dei rifiuti solidi e acque nere.

4. I Direttori ed i Titolari dell'impresa circense si impegnano a rispettare il Protocollo d'intesa tra Ente Nazionale Circhi e l'Ente Nazionale Protezione Animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.

TITOLO VI
Norme particolari per gli esercizi pubblici

Art. 40

Esposizione dei prezzi

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre tabelle recanti menù e prezzi, visibili anche dall'esterno.

Art. 41

Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, usufruibili dai frequentatori, e conformi alle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 42

Controllo

Le occupazioni abusive di suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte dell'interessato di adempiere ad horas, sono rimosse con ordinanza predisposta dal Servizio competente; sono fatti salvi i casi in cui la legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'Autorità.

2. Al personale di Polizia Municipale è affidata la notificazione e la esecuzione dei provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa al fine di controllare, chiudere e/o inibire l'attività abusiva.

3. Le attività di controllo e repressione avvengono:

- a) di iniziativa a cura del personale della Polizia Municipale e/o su disposizione del Comando;
- b) su richiesta dell'Amministrazione e/o dell'ufficio comunale competente;
- c) su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino.

4. A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, gli uffici competenti procedono ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire alla esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico sia in materia di chiusura di esercizi.

Art.43

Disposizioni transitorie

L'adeguamento alle norme del presente Regolamento deve avvenire entro e non oltre 180 giorni della sua entrata in vigore.

Art. 44

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il preesistente Regolamento di Polizia Urbana e sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti con esso incompatibili, ivi comprese le norme in contrasto contenute nella delibera di Consiglio Comunale n.176 del 18/12/1995.